

STATUTO ASSOCIAZIONE “FIORI DI CACTUS”

ART.1

(Denominazione e sede)

L'organizzazione di volontariato, denominata: “**Fiori di Cactus**”, assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via **Bonora 48/1** nel comune di **Camposampiero** (PD).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART.2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato “**Fiori di Cactus**” è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n.266, delle leggi regionali di attuazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del codice civile.

ART. 5

(Finalità)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo di porgere aiuto alle donne operate di tumore al seno e a tutti i malati di tumore in generale, con un percorso di accompagnamento assistenziale e psicologico.

L'Associazione inoltre intende promuovere l'informazione e la sensibilizzazione per la prevenzione delle malattie e per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini nel territorio collaborando con gli Enti Pubblici e Associazioni.

Per perseguire tali obiettivi l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- ascolto e sostegno da parte di volontarie già operate di tumore al seno;
- servizi mirati per persone con malattia tumorale;
- promuovere iniziative culturali, informative e ricreative;
- collaborare con Enti Pubblici, Istituzioni e Associazioni per iniziative di solidarietà sociale

L'Associazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6

(Ammissione)

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7

(Diritti e doveri degli aderenti)

Gli aderenti, o soci, all'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- per i soci volontari essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prender visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti, o soci, dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- se socio volontario di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;

ART. 8

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dall'interessato.

ART. 9

(Gli organi sociali)

Sono organi sociali dell'Associazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente

Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 10

(L'assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, fermo restando le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 11

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo;
- fissare l'importo della quota annuale sociale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;

- eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 12
(Convocazione)

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo dei soci o quando Il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'Associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da 7 componenti (cioè dal Presidente e da altri 6 componenti), eletti dall'Assemblea tra i soci, per la durata di 3 anni e sono rieleggibili senza limitazione di mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio (quest'ultimo al suo interno nominerà il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere) .

ART. 16
(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea Ordinaria, con la maggioranza dei presenti in prima convocazione.

Almeno 1 mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del Consiglio stesso.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, oppure il Consiglio designa un suo componente se il Vice-Presidente non ha disponibilità.

ART. 17
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi dei soci e/o privati
- contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni Pubbliche, esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce del bilancio;
- ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91.

ART. 18
(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

ART. 19
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

ART. 20
(Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce nel bilancio dell'Associazione.

L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e con i principi della Legge 266/91.

ART. 21
(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente; presso la sede dell'Associazione.

ART. 23
(Dipendenti e collaboratori)

L'Associazione può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I rapporti tra l'Associazione e dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per responsabilità civile verso i terzi.

ART. 24
(Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

I volontari dell'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

ART. 25
(Responsabilità dell'Associazione)

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 26
(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 27
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

ART. 28
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.